

Archeologia preventiva: gli archeologi più uguali degli altri

Verifica dell'interesse archeologico: come scrivemmo qualche anno fa, l'ennesima occasione persa per l'archeologia e i suoi professionisti. Lo scorso 15 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136, il D.M. n. 60 del 20 marzo 2009 "Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Già nel 2005, alla promulgazione della legge, la speranza suscitata in noi dall'innovativo concetto di "archeologia preventiva", inserito all'interno della normativa italiana, era stata subito delusa dalla lettura del testo, che stringeva enormemente il campo d'azione di professionisti e imprese, per di più messi in gara a fianco dei dipartimenti universitari, con il rischio di una palese turbativa del mercato del lavoro.

Poi il Parere del Consiglio di Stato (Adunanza del 13 giugno 2006) ci aveva rincuorato e soprattutto aveva dimostrato che le perplessità espresse per prima dalla Confederazione Italiana Archeologi in merito alla legge non erano poi così malsane e paranoiche. Abbiamo atteso l'uscita del famoso regolamento, oggetto di un Decreto Ministeriale *ad hoc*, non con le mani in mano, però.

In diverse occasioni abbiamo chiesto e sollecitato un incontro al Ministero, insieme al sindacato e alle imprese, affinché la discussione sul regolamento coinvolgesse tutti i soggetti interessati. L'istituzione tempestiva di una commissione, ancora oggi ope-



rativa, incaricata di occuparsi di archeologia preventiva, faceva pensare che per una volta il Ministero avesse accolto la nostra richiesta e lavorasse con l'idea di condividere almeno in parte gli aspetti operativi della legge. Quindi è stato quasi divertente leggere le dichiarazioni provenienti dai piani alti del Ministero che plaudivano finalmente l'uscita del regolamento relativo all'elenco dei soggetti abilitati all'elaborazione della documentazione necessaria per la Viarc. E con questo testo abbiamo perso l'occasione una volta di più! Non solo perché senza specializza-

zione o dottorato non si è abilitati, non solo perché cooperative e imprese di archeologia non sono neanche menzionate, non solo perché in quanto liberi professionisti si è posti sullo stesso piano dei dipartimenti universitari, ma soprattutto perché evidentemente questa legge non è uguale per tutti.

Nell'articolo 11 comma 1 si legge infatti "sono iscritti nella seconda sezione dell'elenco, su domanda, i docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico elencati all'art. 2, comma 1, ancorché non in possesso dei requisiti indicati negli art. 4 e 5", ovvero specializza-

zione o dottorato. In parole povere si va a gara a fianco dei dipartimenti universitari: però se il docente partecipa come singolo non ha bisogno dei requisiti richiesti per tutti gli altri liberi professionisti! Come si dice, oltre al danno anche la beffa.

Certamente in quanto archeologi costa fatica l'idea di condannare l'unica norma in materia che unifica e rende ufficiali, anche se solo per le grandi opere, procedure in atto da anni nelle Soprintendenze. Ma è altrettanto amaro constatare la cecità del legislatore che continua ad alimentare particolarismi e divisioni al-

l'interno di un settore, i "beni culturali", che negli ultimi anni sopravvive, tirando l'angolo della coperta, troppo corta, per scoprire il fianco del collega.

Giorgia Leoni
Confederazione Italiana Archeologi

ERRATA CORRIGE:

In merito all'articolo della Confederazione Italiana Archeologi apparso sul numero di Archeonews del mese di giugno 2009 si precisa che l'indirizzo a cui mandare i contributi in merito alla partita IVA è il seguente: info@archeologi-italiani.it